

(Redazionale per l'EMEROTECA)

DOCUMENTI ELABORATI IN LABORATORIO DI DIRITTO TRIBUTARIO DELLA U.E. (OPERANTE IN SENO ALLA C.T.R. LOMBARDIA)

L'ISTITUZIONE

Il "Laboratorio di diritto tributario dell'Unione europea" ("Laboratorio") è stato istituito con apposita "Convenzione" multilaterale fra 1) la "Presidenza della Commissione Tributaria Lombardia" (CTR-MI), 2) la "Direzione della stessa CTR (Direzione CTR-MI), 3) la "Associazione Magistrati Tributaristi della Lombardia" (AMT-MI) e 4) la "Associazione Italiana Dottori Commercialisti e E.C. – Sezione Milano" (AIDC-MI).

Il Laboratorio ha sostanziale scopo di supporto agli operatori del Diritto Tributario nazionale mediante l'elaborazione, l'individuazione e la divulgazione di soluzioni giuridiche pratiche imposte dalle disposizioni del diritto UE di diretta applicabilità (Trattato UE, TFUE e Regolamenti UE) e di diretta efficacia (Direttive UE) all'interno dello Stato italiano.

LA TEMATICA ELABORATA:

ONEROSITA', ECONOMICITA' E ANTIECONOMICITA' QUALI CONDIZIONI PER LA CONFIGURAZIONE DI UNA ATTIVITA' ECONOMICA

(Approvato il giorno 8 Marzo 2018 dalla Commissione di Studio del "Laboratorio del Diritto UE")

Relatori: Benedetto Santacroce e Joseph Holzmilller

L'antieconomicità è una nozione di difficile applicazione ai fini Iva. in effetti, sia la giurisprudenza unionale che la giurisprudenza di Cassazione, ammette -in via del tutto eccezionale- la rilevanza di tale nozione nel caso in cui si sia in presenza di una frode che in modo macroscopico porti a considerare l'operazione antieconomica perché inesistente o del tutto non inerente.

COMPONENTI

Joseph Holzmilller (Coordinatore)
Paolo Centore (Delegato IVA)
Benedetto Santacroce (Delegato Dogane)
Alessandro Savorana (Delegato Imposte)
Fabrizio Vismara (Delegato Proced.ti)
Gianfranco Antonini
Fausto Capelli
Guido Marzorati
Marco Piazza
Stefano Poggi Longostrevi
Raffaele Rizzardi
Edoardo Ginevra

RICERCATORI

Annalisa Donesana
Ferdinando Marullo di Condojanni
Michele Gusmeroli
Silvia Confalonieri (Segr. e Coord. Ricercatori)
Massimo Romeo (Divulg.ne e Convegni)

MAGISTRATI TRIBUTARI

Dott. Roberto Punzo
Dott. Salvatore Labruna

Infatti, in via di principio, il concetto di congruità del corrispettivo negoziato, ricorrente e applicabile in materia di imposte dirette, non può applicarsi in materia di Iva in cui l'economicità e l'onerosità di un'operazione ricorre anche nel caso in cui la cessione o la prestazione di servizio si realizza ad un valore inferiore a quello di mercato ovvero al costo sostenuto per fornirlo.

Queste sono le conclusioni a cui il laboratorio del diritto UE giunge dopo una dettagliata disamina della dottrina e della giurisprudenza relativa alla nozione di attività economica e onerosità delle operazioni Iva.

L'analisi, che parte dalla nozione di attività economica, come declinata nella normativa unionale e nazionale, cerca di approfondire le espressioni utilizzate dall'art. 9 della direttiva Iva in cui si considera:

- soggetto passivo d'imposta chiunque esercita in modo indipendente e in qualsiasi luogo un'attività economica indipendentemente dallo scopo o dai risultati di detta attività.
- Si considera attività economica ogni attività di produzione o commercializzazione o di prestazioni di servizi, comprese le attività estrattive, agricole, nonché quelle di professione libera o assimilate. Si considera in particolare attività economica lo sfruttamento di un bene materiale o immateriale per ricavarne introiti aventi caratteri di stabilità.

Se dunque, da una parte, l'introito stabile è uno scopo "necessario" e di per sé "sufficiente" a configurare un'attività economica, dall'altra tale introito non è mai riferibile ad una più ampia nozione di profitto, (ossia ad un ricavo tendenzialmente superiore al costo sostenuto) in quanto l'attività è economica a prescindere dai risultati che detta attività raggiunge in concreto.

In questo l'Iva si dissocia in modo netto dai contenuti che l'analoga nozione di attività economica postula ai fini delle imposte dirette in cui la tassazione opera solo e sempre sul differenziale tra i ricavi/compensi ottenuti dall'esercizio dell'attività e i costi sostenuti.

Anche se la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE ha stabilito talune limitatissime eccezioni, l'anzidetta distinzione comporta che, nel sistema Iva, la nozione di antieconomicità dell'attività, intesa quale remunerazione dei fattori produttivi, in via generale, non possiede alcuna rilevanza.

Sul piano nazionale di particolare pregio è la sentenza della Cassazione 2875 del 3 febbraio 2017 che riesaminando diverse pronunce della Corte di giustizia elabora alcuni principi guida per esaminare la nozione di antieconomicità ai fini Iva. in particolare la Corte sottolinea che:

- I principi affermati in materia di imposte dirette in relazione alla congruità dei valori di transazioni collegati al potere dell'amministrazione finanziaria di disattendere la volontà delle parti, non si possono applicare in via automatica in materia di Iva;
- Il sistema Iva è ispirato al principio della neutralità dell'imposizione fiscale per tutte le attività economiche, indipendentemente dallo scopo o dai risultati delle dette attività,;
- la normativa unionale riconduce il diritto alla detrazione alla sola esigibilità ed inerenza dell'acquisto del bene o servizio, senza contemplare alcun riferimento, e comunque non in modo diretto, al valore del bene o servizio, al punto che, anche per la Corte Europea, la circostanza che un'operazione economica sia effettuata ad un prezzo superiore o inferiore al prezzo normale di mercato appare irrilevante

- il diritto alla detrazione potrà essere negata dall'amministrazione finanziaria allorché la riscontrata antieconomicità dell'operazione commerciale rilevi quale indizio di non verità della fattura, nel senso di non verità dell'operazione, oppure di non verità del prezzo o, ancora, di non esistenza dell'inerenza e cioè della destinazione del bene o del servizio acquistati ad essere utilizzati per operazioni assoggettate ad IVA, e perciò se l'amministrazione riesce a dimostrare l'antieconomicità manifesta e macroscopica, come tale esulante dal normale margine di errore di valutazione economica

Questi principi riletti in modo coordinato con tutta la giurisprudenza unionale impone a tutti coloro che si confrontano con la specifica disciplina di valutare con attenzione la natura e le caratteristiche di ogni operazione considerandone l'economicità negli stretti confini imposti dalla direttiva Iva senza poter applicare alcuna forma di interpretazione analogica influenzata da altri settori impositivi.

L'elaborato del "laboratorio", cui si fa espresso rinvio, è dunque volto a dipanare la problematica in predicato alla luce della prevalente normativa europea e della giurisprudenza della Corte di Giustizia UE le cui statuizioni, valga ricordarlo, posseggono il rango, il ruolo e l'efficacia della legge europea interpretata e sono, dunque, immediatamente applicabili all'interno di ogni Stato membro.

DISPONIBILITA' DEGLI ELABORATI

Giova precisare che i relativi elaborati sono resi disponibili all'interno della cartella condivisa ([\\26.91.148.76\Emeroteca\Laboratorio Diritto UE](#)) dagli "Utenti interni" (Personale amministrativo) appartenenti al dominio di posta "finanzead" nonché dai Magistrati tributari tramite accesso alla stessa cartella dai PC disponibili presso l'aula Magistrati della CTR Lombardia.

Parimenti, per i destinatari esterni a detto dominio di posta elettronica ed alla anzidetta CTR (inter alias Magistrati della Sezione Tributaria della Corte di

Cassazione, della Corte dei Conti, degli Avvocati e dei Dottori Commercialisti e E.C. nonché degli altri operatori del diritto tributario), lo stesso materiale è messo a disposizione sul sito della AIDC–Sezione di Milano <http://www.aidc.pro/milano/laboratorioue> in virtù del rapporto convenzionale in atto con la stessa.

Entrambi i canali telematici di consultazione sono altresì accessibili direttamente dai link riportati in basso a destra e periodicamente nel format di presentazione dell’Emeroteca trasmessa tramite posta elettronica.